

ARCHIVES HISTORIQUES DE LA COMMISSION

COLLECTION RELIEE DES
DOCUMENTS "COM"

COM (77)705

Vol. 1977/0221

Disclaimer

Conformément au règlement (CEE, Euratom) n° 354/83 du Conseil du 1er février 1983 concernant l'ouverture au public des archives historiques de la Communauté économique européenne et de la Communauté européenne de l'énergie atomique (JO L 43 du 15.2.1983, p. 1), tel que modifié par le règlement (CE, Euratom) n° 1700/2003 du 22 septembre 2003 (JO L 243 du 27.9.2003, p. 1), ce dossier est ouvert au public. Le cas échéant, les documents classifiés présents dans ce dossier ont été déclassifiés conformément à l'article 5 dudit règlement.

In accordance with Council Regulation (EEC, Euratom) No 354/83 of 1 February 1983 concerning the opening to the public of the historical archives of the European Economic Community and the European Atomic Energy Community (OJ L 43, 15.2.1983, p. 1), as amended by Regulation (EC, Euratom) No 1700/2003 of 22 September 2003 (OJ L 243, 27.9.2003, p. 1), this file is open to the public. Where necessary, classified documents in this file have been declassified in conformity with Article 5 of the aforementioned regulation.

In Übereinstimmung mit der Verordnung (EWG, Euratom) Nr. 354/83 des Rates vom 1. Februar 1983 über die Freigabe der historischen Archive der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft und der Europäischen Atomgemeinschaft (ABl. L 43 vom 15.2.1983, S. 1), geändert durch die Verordnung (EG, Euratom) Nr. 1700/2003 vom 22. September 2003 (ABl. L 243 vom 27.9.2003, S. 1), ist diese Datei der Öffentlichkeit zugänglich. Soweit erforderlich, wurden die Verschlussachen in dieser Datei in Übereinstimmung mit Artikel 5 der genannten Verordnung freigegeben.

COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

COM(77) 705 def.

Bruxelles, 25 gennaio 1978.

Modifica della proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO

riguardante un programma di ricerca in materia di previsione e
valutazione nel campo della scienza e della tecnologia

Modifica della proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO

che stabilisce un programma pluriennale di ricerca e di sviluppo
nel settore delle materie prime primarie (azione indiretta) (1978-
1981) per la Comunità economica europea

(presentata dalla Commissione al Consiglio, in virtù
dell'articolo 149, comma 2, del Trattato CEE)

COM(77) 705 def.

A L L E G A T O

- 1) Programma di ricerca in materia di previsione e valutazione nel campo della scienza e della tecnologia.

Testo proposto

Articolo 2

L'importo massimo valutato dell'impegno finanziario e il numero massimo di persone necessarie per l'esecuzione del programma sono rispettivamente di 4,4 milioni di unità di conto e di 10 agenti, l'unità di conto essendo definita all'articolo 10 del regolamento finanziario del 25 aprile 1973 applicabile al bilancio generale delle Comunità europee.

Testo modificato

Articolo 2

L'importo globale degli impegni di spesa e il numero degli effettivi necessari per l'esecuzione di tale programma vengono valutati rispettivamente a 4,4 milioni di unità di conto e a 10 agenti, l'unità di conto essendo definita secondo i regolamenti finanziari in vigore.

Tale valutazione di spese e di effettivi ha carattere indicativo e appare in quanto tale nella parte "commenti" del bilancio. L'autorità di bilancio iscrive ogni anno nel bilancio della Comunità gli stanziamenti e gli effettivi necessari all'esecuzione di tale programma.

2) Programma pluriennale di ricerca e di sviluppo nel settore delle materie prime primarie (azione indiretta) (1978-1981)

Testo proposto

Articolo 2

La spesa massima prevista per l'esecuzione del programma è valutata a 23 milioni di u.c., essendo definita in base ai regolamenti finanziari in vigore e l'organico massimo previsto è di 11 persone. L'unità di conto è definitiva secondo il regolamento finanziario in corso.

Testo modificato

Articolo 2

L'importo totale della spesa per l'esecuzione del programma è valutata a 23 milioni di u.c.; l'unità di conto è definitiva secondo il regolamento finanziario in corso. L'organico necessario è valutato a 11 persone. L'importo totale e la valutazione dell'organico necessario hanno un valore indicativo e figurano come tali nei commenti del bilancio.

Articolo 3 immutato

Articolo 4

Nel terzo anno il programma sarà riesaminato per una eventuale revisione secondo l'adeguata procedura e previo parere del Comitato Consultivo in materia di Gestione del Programma.

Articolo 4

Nel terzo anno il programma sarà riesaminato per una eventuale revisione secondo l'adeguata procedura e previo parere del Comitato Consultivo in materia di Gestione del Programma. Il Consiglio ed il Parlamento devono essere informati in merito a questa revisione.

Inoltre, nel quadro della relazione annuale, la Commissione dovrà presentare al Consiglio e al Parlamento, una relazione sulla realizzazione del programma.

Articolo 4 a)

Al termine del programma, il Consiglio ed il Parlamento devono essere informati in merito ai successi conseguiti ed ai fondi a tal fine impiegati anche qualora non si preveda di attuare un ulteriore programma in questo settore.

Articolo 5 immutato